

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CARTELLI
INDICATORI, INSEGNE E CARTELLONI PUBBLICITARI**

**ART.1
(OGGETTO)**

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dei cartelli indicatori, delle insegne e dei cartelloni pubblicitari da collocarsi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza del Consorzio ASI di Agrigento.

Ai fini della distinzione tra insegne e cartelloni pubblicitari viene individuata come insegna l'affissione che abbia una iscrizione o raffigurazione, a carattere permanente, che eserciti la funzione di identificare il luogo dell'esercizio dell'attività produttiva ed economica a cui si riferisce, mentre costituisce pubblicità quando, (se pur abbia carattere permanente), sia diretta unicamente a fare propoganda di merci, prodotti od esercizi.

**ART.2
(GENERALITA')**

Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono generare confusione con i segnali stradali o segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non devono avere sagome di disco o di triangolo; i disegni in essi contenuti devono essere tali da evitare confusioni, visti da distanza, con i cartelli segnalatori di pericolo, di prescrizione e di indicazione la predominanza dei colori e delle loro combinazioni dovrà essere nettamente diversa da quella usata per i suddetti segnali.

L'uso del colore rosso, di regola da evitare, dovrà essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non potrà comunque superare un quinto dell'intera superficie dell'insegna, cartello o mezzo pubblicitario, e non dovrà avere caratteristiche comunque rifrangenti, né essere reso luminoso.

**ART.3
(COLLOCAZIONE AL DI FUORI DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE)**

Fuori degli agglomerati industriali, i cartelli lungo le strade consortili non devono superare la superfice di tre metri quadrati con una lunghezza massima di metri 2,00; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine

della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi ed in corrispondenza delle curve, incroci, sulle rocce e pareti rocciose.

ART.4 **(AGGLOMERATO INDUSTRIALE)**

Le iscrizioni, le insegne, i cartelli, e simili dovranno essere per collocazione, forma, colore e dimensione, in armonia con l'aspetto esterno del fabbricato cui vengono applicati, ed ove occorra disegnati con gusto e decorati con eleganza.

Le insegne degli opifici che si trovano sul fronte di un medesimo fabbricato dovranno essere disposte in ordine e armonia, e dovranno essere collocate in aderenza al muro senza alcuna inclinazione.

Non potranno nascondere, né interrompere alcuna linea di ricorrenza, né alcun partito architettonico del fabbricato cui vengono applicati, e neppure nascondere i contorni di porte e finestre, le iscrizioni stradali, i numeri anagrafici.

Non sarà permessa l'applicazione di cartelli sporgenti sugli angoli dei fabbricati, e delle vie principali.

ART.5 **(INSEGNE A BANDIERA)**

I cartelli indicatori devono essere delle dimensioni di ml. 1 x 0,25 posti su palo tubolare metallico dell'altezza, fuori terra di ml. 3,20.

La tabella avrà il fondo nero e la scritta gialla.

Detti cartelli indicatori, recanti il nome della ditta dovranno essere predisposti negli incroci delle strade principali collocati sui marciapiedi, a distanza di cm. 30 dal ciglio del marciapiede, mediante infissione del palo.

Qualora si dovesse ravvisare la necessità di indicare più ditte, è possibile la sovrapposizione dei cartelli indicatori, da collocare con le modalità di cui sopra, con struttura portante costituita da due pali.

ART.6 **(INSEGNE MURALI)**

Le dimensioni delle insegne murali sono così stabilite:

- la lunghezza dell'insegna potrà al massimo raggiungere la concorrenza del fronte dato dagli accessi e dalle finestre dei locali interessati;
- l'altezza dell'insegna non potrà essere maggiore di cm. 80;
- lo sporto non potrà essere maggiore di cm. 10 dal vivo della muratura.

ART 7
(INSEGNE A BANDIERA)

Le insegne a bandiera, in relazione all'ampiezza della sede stradale antistante, sono così regolamentate:

- a) per strade fino a metri sei di larghezza le insegne potranno avere sporto pari a cm. 30 con altezza compresa tra mt. 3,00 e mt.4,30;
- b) per strade superiori a metri sei di larghezza le insegne potranno avere sporto di cm. 45 con altezza compresa tra mt.3,00 e mt.4,30; ove l'altezza superi mt.4,30 lo sporto potrà essere spinto sino a cm. 75.

In nessun caso lo sporto potrà superare il fronte del marciapiede sottostante od investire la sede del traffico veicolare.

ART.8
(INSEGNE SU PALI)

Le insegne su pali potranno essere collocate in marciapiedi aventi una larghezza superiore a mt. 1,50 e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- il palo dovrà collocarsi alla distanza di cm. 30 dal ciglio del marciapiede;
- l'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a mt. tre ed avere altezza propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt. 1,00; in nessun caso potrà investire la sede veicolare;

ART.9
(CARTELLI PUBBLICITARI)

E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari in corrispondenza di curve ed incroci.

I cartelli pubblicitari possono avere sede in spazi murali ed in spazi idoneamente predisposti su montanti metallici, in siti appositamente deliberati dall'Amministrazione Consortile, previa la presentazione di uno studio particolareggiato riguardante le dimensioni, colori, materiali, inserimento nell'ambiente circostante.

I cartelli pubblicitari dovranno essere, a cura della ditta titolare, oggetto di periodici lavori di manutenzione, ai fini del pubblico decoro.

ART.10
(MATERIALI)

I materiali da impegnarsi per le insegne su palo ed i cartelli pubblicitari dovranno essere infrangibili.

I circuiti e le apparecchiature elettriche da impiegarsi dovranno essere rispondenti alle norme C.E.I. e muniti di Certificazione ai sensi della legge 46/90.

ART.11
(AUTORIZZAZIONE)

Le insegne ed i cartelli pubblicitari da collocarsi negli agglomerati industriali sono soggette all'autorizzazione dell'autorità consortile, da rilasciarsi previo parere dell'Ufficio Tecnico consortile.

Le autorizzazioni hanno la validità di un anno dalla data di rilascio, entro il quale dovranno essere completati i lavori autorizzati; su istanza motivata della ditta interessata, l'autorizzazione può essere rinnovata.

Su semplice richiesta dell'Amministrazione per esigenze estetiche o di decoro urbano, le insegne ed i cartelli autorizzati, o comunque già collocati sui luoghi, dovranno essere rimossi a cura e spese delle ditte interessate, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente la collocazione.

ART.12
(DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA)

Le istanze, in bollo, rivolte all'Amministrazione per la collocazione di insegne e cartelli pubblicitari dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica sulle modalità di esecuzione e materiali da impiegare;
- b) Corografia e planimetria non inferiore a scala 1:200 della zona interessata, con individuazione della sede dell'insegna o del cartello estesa alle sedi stradali circostanti, riportante l'indicazione delle eventuali insegne o cartelli preesistenti;
- c) Particolare in scala 1:200 dell'insegna o del cartello da collocare;

ART.13
(RINVIO AD ALTRE NORME)

Per la collocazione dei cartelloni pubblicitari rimangono salve tutte le norme comunali sulla pubblicità.

Il Consorzio si riserva di stipulare apposite convenzioni con terzi per l'espletamento del servizio di apposizione dei cartelli oggetto del presente regolamento.